

CITTÀ DI VELLETRI

Città metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581

www.comune.velletri.rm.it

All.1

Area 1 Corpo di Polizia Locale / Protezione Civile

DISCIPLINARE PER L'ACCESSO NELL'AREA PEDONALE (A.P.U.) DI CORSO DELLA REPUBBLICA E PIAZZA CAIROLI

INDICE

- ARTICOLO 1: DEFINIZIONI;
- ARTICOLO 2: OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE;
- ARTICOLO 3: VEICOLI AMMESSI ALL'INTERNO DELL'A.P.U.;
- ARTICOLO 4: MODALITA' DI ACCREDITAMENTO E VALIDITA' DELLA PRESA D'ATTO;
- ARTICOLO 5: ACCESSO DEI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI;
- ARTICOLO 6: AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI;
- ARTICOLO 7: AUTORIZZAZIONI PER CERIMONIE RELIGIOSE;
- ARTICOLO 8: ACCESSI PER TRASLOCHI E/O OPERAZIONI PRESSO CANTIERI EDILI E/O STRADALI;
- ARTICOLO 9: SITUAZIONI DI EMERGENZA;
- ARTICOLO 10: SANZIONI;
- ARTICOLO 11: DISPOSIZIONI FINALI.

ART.1: DEFINIZIONI

si intende per:

a) AREA PEDONALE di CORSO DELLA REPUBBLICA:

zona interdetta alla circolazione dei veicoli, così come definita dall'art.3, punto 2, del D. Lgs. 285/1992, comprendente il tratto di Corso della Repubblica compreso tra le intersezioni con Via M. Garibaldi e P.za Cairolì (APU-CdR1); il tratto di Corso della Repubblica compreso tra le intersezioni con Piazza Cairolì e Via Collicello (APU-CdR2) ed il tratto di Corso della Repubblica compreso tra le intersezioni con Via Bonese e Piazza G. Mazzini (APU-CdR3); con orario di transito consentito nelle fasce orarie 20:30-09:30 e 14:30-16:00

b) AREA PEDONALE di PIAZZA CAIROLI: area come sopra definita, comprendente la parte di Piazza Cairolì dall'altezza del cv. n. 50 all'intersezione con Via B.Magni/Via A. Alfonsi/Via E. Gabrielli; con orario di transito consentito nel periodo compreso tra il 01 settembre ed il 31 maggio dalle 17:00 alle 20:00 e con orario consentito nel periodo compreso tra il 01 giugno e il 31 agosto dalle 18:00 alle 21:30

c) AUTORIZZAZIONE: qualsiasi atto rilasciato dal Comando di Polizia Locale che abiliti all'accesso con veicoli all'interno delle A.P.U. (Autorizzazione espressa; Presa d'atto per l'accreditamento, etc.)

ART.2: OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- a)** il presente disciplinare ha per oggetto le procedure per la regolarizzazione dell'accesso alle Aree Pedonali Urbane di cui all'art.1 e si applica a tutti i soggetti pubblici e privati che necessitano di accedervi a bordo di un veicolo, in esecuzione della Delibera che definisce l'A.P.U.;
- b)** le autorizzazioni consentono la circolazione limitatamente alle vie e percorsi indicati, ovvero seguendo il percorso più breve all'interno dell'A.P.U. e possono essere in qualsiasi momento revocate, sospese o limitate per motivi di sicurezza, e/o ordine pubblico. Le autorizzazioni possono contenere indicazioni relative ai divieti di sosta o di fermata istituiti nel comparto oggetto di autorizzazione;
- c)** In caso di impraticabilità dei percorsi indicati, l'efficacia delle autorizzazioni abilita alla circolazione dagli altri ingressi del comparto fino al ripristino delle normali condizioni di circolazione, fatta salva l'osservanza della prescrizione del percorso alternativo più breve;
- d)** Le autorizzazioni hanno validità per il tempo indicato nelle stesse e possono, in relazione alle singole tipologie, essere soggette a rinnovo nei limiti previsti dal presente Disciplinare;
- e)** i veicoli adibiti a servizio di Polizia, antincendio, Protezione Civile, le autoambulanze e le automediche in servizio di pronto intervento, i veicoli per l'espletamento dei servizi di trasporto di pubblica utilità (taxi, tpl, autonoleggio con conducente), i veicoli per la raccolta di R.S.U. e pulizia strade, i veicoli utilizzati per i servizi dichiarati di pubblica utilità possono circolare nell'AP senza autorizzazione espressa (previo solo accreditamento al sistema di rilevamento);
- f)** La presenza dei varchi elettronici per il controllo dell'A.P., attraverso dispositivi conformi al D.P.R. 250/1999, comporta la necessità di inserire ogni targa collegata ad un'autorizzazione (ed ogni targa dei veicoli di cui al precedente punto e) in una lista (cosiddetta "lista bianca") che consente al sistema di rilevamento il riconoscimento automatico degli autorizzati. Per particolari categorie quali titolari di Permesso Invalidi e Medici o Infermieri in Visita o assistenza domiciliare, resta l'obbligo di esposizione del titolo posseduto (Permesso Invalidi, Tesserino degli Ordini delle Professioni Sanitarie, etc.). In conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 i dati vengono conservati nel rispetto della privacy.

ART.3: VEICOLI AMMESSI ALL'INTERNO DELLA A.P.

1. Sono ammesse alla circolazione all'interno della A.P. Esclusivamente le sotto indicate categorie di veicoli con le prescrizioni e limitazioni riportate nelle previste autorizzazioni come definite all'art.1 lett.c):
 - a) veicoli adibiti a servizio di polizia, antincendio, autoambulanze e Protezione Civile, caratterizzate dai colori di istituto e/o dai segni distintivi dell'ente di appartenenza; veicoli adibiti a servizi di polizia privi dei colori d'istituto e/o dell'Amministrazione di appartenenza ma in dotazione alle Forze di Polizia dello Stato e Locali per servizi d'istituto;
 - b) veicoli impiegati per la pulizia delle strade, raccolta dei rifiuti appositamente attrezzati per le suddette finalità;
 - c) veicoli appartenenti a residenti o domiciliati che dispongano di autorimessa, posto auto privato e/o cortile posti all'interno della A.P. (solo transito);
 - d) veicoli a motore aventi massa massima non superiore a 4,5 t., appartenenti a titolari di attività commerciali poste all'interno della A.P. o a privati cittadini residenti o domiciliati (non possessori di autorimessa o posto auto di cui al punto precedente), per il solo deposito o ritiro di cose presso la propria attività commerciale / residenza

- /domicilio, per il tempo strettamente necessario a effettuare tali operazioni, comunque non superiore a 30 minuti;
- e) veicoli a servizio delle persone diversamente abili (vedasi art. 5 del Disciplinare);
 - f) veicoli a motore destinati al trasporto di merci aventi massa massima non superiore a 4,5 t., se impiegati per operazioni di carico/scarico per il tempo strettamente necessario all'esecuzione della consegna o del ritiro comunque non superiore a 30 minuti. Tali veicoli dovranno eventualmente appartenere, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie non inferiori a quelle prescritte a mezzo apposite ordinanze in materia;
 - g) Veicoli in dotazione agli Istituti di Vigilanza o trasporto valori autorizzati che operano sul territorio;
 - h) veicoli in dotazione al personale esercente la professione sanitaria dipendente o convenzionato ASL RM6, in occasione di visite domiciliari per pazienti residenti o domiciliati all'interno della A.P.;
 - i) Veicoli adibiti a servizio pubblico (TPL, Taxi, NCC);
 - j) Veicoli di Enti Locali, dello Stato, degli Enti di Diritto Pubblico, delle Aziende e degli Enti di Servizio Pubblico;
 - k) Veicoli per il trasporto funebre e relativi servizi;
 - l) veicoli di proprietà di enti o associazioni di volontariato operanti nel settore socio-assistenziale e sanitario per servizi di assistenza domiciliare;
 - m) Veicoli appartenenti ad aziende che gestiscono servizi di pubblica utilità per interventi nell'A.P.U.;
 - n) veicoli per il trasporto di farmaci;
 - o) velocipedi, senza necessità di autorizzazione;

ART.4: MODALITA' DI ACCREDITAMENTO E VALIDITA' DELLA PRESA D'ATTO

Ai fini dell'accreditamento dei veicoli elencati all'art.3, gli interessati comunicano al Comando di Polizia Locale le targhe dei veicoli da accreditare; comunicano altresì ogni variazione delle targhe indicate o eventuale furto. Le modalità di inoltro della comunicazione sono le seguenti:

1. **telematica** tramite il modello on line disponibile nella home page del sito del comune di Velletri nella sezione "APU - Area Pedonale Urbana (ex ZTL)";
2. tramite **e-mail** all'indirizzo apu@comune.velletri.rm.it allegando l'apposita modulistica, disponibile presso il Comando di Polizia Locale e sul sito istituzionale del Comune, e la concessione disabili nel caso dei veicoli di cui al punto e) dell'art.3;
3. **cartacea** con presentazione all'ufficio protocollo del Comando dell'apposita modulistica, disponibile presso il Comando di Polizia Locale e sul sito istituzionale del Comune, allegando la fotocopia della concessione disabili nel caso dei veicoli di cui al punto e) dell'art.3;

La presa d'atto e/o il diniego relativo all'accreditamento delle targhe saranno comunicati all'indirizzo e-mail fornito dall'interessato;

Non vengono di norma accreditate targhe di veicoli fuori dei casi sopra indicati. Il Comando di Polizia Locale è tuttavia legittimato a valutare richieste di accreditamento non rientranti nei casi sopra elencati, sempre che le stesse siano debitamente motivate e finalizzate a soddisfare esigenze oggettive, corredate da eventuale documentazione, anche sotto forma di autocertificazione, atta a comprovare le motivazioni asserite;

L'accreditamento sarà revocato ogni qualvolta la Polizia Locale accerti la insussistenza delle condizioni che ne avevano legittimato la presa d'atto. La revoca avviene a seguito di apposito procedimento promosso dal Comandante della Polizia Locale nel rispetto dei principi e delle regole di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.;

La Presa d'Atto ha validità biennale (24 mesi dalla data di protocollazione da parte del Comando di Polizia Locale) per tutti i casi previsti nell'art.3 escluso il punto e) di seguito meglio specificato ed è rinnovabile previa nuova comunicazione;

La Presa d'Atto per il punto e) dell'art.3 ha decorrenza dalla data di protocollazione e segue la validità della concessione disabili alla quale si riferisce; per le concessioni disabili rilasciate dal Comune di Velletri, al momento del rinnovo la Velletri Servizi spa rilascerà anche l'Accreditamento per l'APU;

I conducenti dei veicoli trasporto merci di cui alla lettera f) del presente Disciplinare che non hanno provveduto all'accreditamento dei propri mezzi (fornitori occasionali) possono richiedere l'accreditamento per il solo giorno secondo le modalità meglio indicate al successivo art. 6 del presente Disciplinare;

L'accesso all'A.P. può avvenire da qualsiasi varco salvo prescrizione di accesso esclusivo indicato nella Presa D'Atto.

ART.5: ACCESSO DEI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

1. Persone diversamente abili residenti nel Comune di Velletri: i titolari, all'atto della presentazione della richiesta di rilascio del permesso di cui all'art. 188 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e s.m.i.), indicano gli estremi della targa del veicolo da accreditare in via generale. L'accreditamento avviene automaticamente al momento del rilascio del Permesso. Per ciascun permesso rilasciato possono essere accreditati massimo due veicoli. Qualora l'invalido sia titolare di patente di guida e intestatario di più veicoli, vengono accreditati tutti i veicoli a Questo intestati;
2. Persone diversamente abili residenti nel Comune di Velletri già titolari del permesso di cui all'art. 188 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e s.m.i.): i titolari debbono richiedere l'accreditamento secondo una delle modalità previste all'art.4;
3. Persone diversamente abili residenti in altri comuni: i titolari di permessi per la circolazione e la sosta di veicoli al servizio di persone invalide rilasciati da Comuni diversi dal Comune di Velletri che devono accedere all'A.P., possono richiedere al Comando di Polizia Locale l'accreditamento del veicolo ordinariamente utilizzato. La richiesta deve specificare gli estremi del Permesso di cui il richiedente è titolare. Nel caso di accesso estemporaneo senza preventivo accreditamento, i titolari di permesso devono provvedere ad avvisare preventivamente il Comando di Polizia Locale al n. 069631208, indicato sulla segnaletica stradale verticale posta nei pressi dei varchi. Nell'impossibilità di operare la predetta comunicazione telefonica, dovrà essere rimesso, a sanatoria, entro 3 giorni decorrenti dal giorno successivo al transito effettuato, l'apposito modulo mediante una delle tre modalità previste all'art.4. Gli accessi avvenuti in difetto delle modalità sopra indicate sono considerati abusivi e comportano la conseguente notificazione degli estremi della violazione. Gli elementi da comunicare a giustificazione dell'accesso, sono i seguenti: nominativo della persona diversamente abile, numero e data di scadenza del permesso di cui si è in possesso, indicazione del Comune che l'ha rilasciato, numero di targa del veicolo utilizzato per l'accesso, dichiarazione circa la presenza a bordo del veicolo del titolare del permesso.
4. Quanto sopra, salvo completa attuazione della piattaforma informatica CUDE, alla quale saranno uniformate le procedure di accreditamento.

ART.6: AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCİ

I conducenti dei veicoli utilizzati per le operazioni di carico e scarico merci che non siano già stati accreditati in via generale ai sensi dell'art. 3, possono accedere all'A.P. per le operazioni predette, contattando telefonicamente il Comando di Polizia Locale al n. 069631208, comunicando l'area di accesso, il veicolo e relativa targa ed inviando entro 3 giorni, decorrenti dal giorno successivo al transito effettuato, il modulo mediante una delle tre modalità previste all'art.4. Gli accessi avvenuti in difetto delle modalità sopra indicate sono considerati abusivi e comportano la conseguente

notificazione degli estremi della violazione. Gli elementi da comunicare a giustificazione dell'accesso, sono i seguenti: estremi della targa del veicolo utilizzato (il veicolo deve essere rispondente alle caratteristiche di trasporto merci), indicazione della Ditta e relativo indirizzo per conto della quale sono state effettuate le operazioni di carico e/o scarico merci. Al modello deve essere allegata copia della documentazione comprovante l'avvenuta consegna (o mancata consegna o rifiuto di accettazione).

ART.7: ACCESSI PER CERIMONIE RELIGIOSE E CIVILI

1. I veicoli al seguito di cerimonie religiose e civili (matrimoni, battesimi, funerali, etc.) possono accedere all'AP richiedendo apposita preventiva autorizzazione. Possono essere rilasciate massimo tre autorizzazioni per ogni singola cerimonia. Gli accessi avvenuti in difetto delle modalità sopra indicate sono da considerarsi abusivi e comportano la conseguente notificazione degli estremi della violazione. Gli elementi da comunicare a giustificazione dell'accesso, sono i seguenti: estremi della targa del veicolo utilizzato per l'accesso, intestatario del veicolo e natura della cerimonia.

ART.8: ACCESSI PER TRASLOCHI E/O OPERAZIONI PRESSO CANTIERI EDILI E/O STRADALI

1. I veicoli impiegati per operazioni di trasloco e/o per operazioni connesse a cantieri edili e/o stradali possono accedere all'A.P. Richiedendo apposita preventiva autorizzazione. La richiesta deve essere inoltrata almeno tre giorni prima su modulo debitamente compilato in ogni sua parte e scaricabile direttamente dal Sito Internet del Comune di Velletri. La richiesta può essere inviata mediante una delle tre modalità previste all'art.4. Nella stessa dovrà essere indicato il possesso di eventuali titoli prescritti quali, ad esempio, autorizzazione o.s.p., aut.ne scavi su carreggiata, etc..

ART.9: SITUAZIONI DI EMERGENZA

1. Qualora si rendesse necessario, nei casi di urgenza sanitaria, di sicurezza, di pubblica utilità o per altra causa indifferibile l'accesso nell'AP senza preventiva autorizzazione, entro 3 giorni, decorrenti dal giorno successivo al transito effettuato, l'interessato dovrà presentare, mediante una delle tre modalità previste all'art.4, l'apposita richiesta di autorizzazione con allegata idonea documentazione giustificativa.

ART.10: SANZIONI

1. Chiunque, titolare di regolare autorizzazione o permesso per uno dei casi descritti nel presente Disciplinare, faccia uso improprio e/o non provveda tempestivamente a comunicare al Comune di Velletri – Comando di Polizia Locale, la cessazione delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio o la modifica di alcuno dei dati relativi al mezzo autorizzato o al titolare, fermo restando l'applicazione delle sanzioni stabilite dal Codice della Strada, è soggetto alla revoca dell'autorizzazione prevista dal presente Disciplinare.
2. Chiunque titolare di autorizzazione e/o permesso espresso, ha l'obbligo di esporre lo stesso in modo ben visibile all'interno del veicolo, parte anteriore. L'uso del permesso su altro veicolo o l'esposizione di fotocopie, fatte salve eventuali sanzioni penali qualora applicabili, comporta la sospensione del permesso per il periodo di validità dello stesso. La violazione dell'obbligo di esposizione è soggetta alla sanzione pecuniaria prevista dal Codice della Strada.

ART.11: NORMA FINALE

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni e/o norme regolamentari in contrasto con il presente Disciplinare.
 2. Le autorizzazioni, permessi, etc., comunque denominati ed in corso di validità, sono sottoposti a procedura di conferma ed inserimento nella “lista bianca”.
 3. Ogni e qualsiasi modifica della disciplina della circolazione stradale, ivi comprese le istituzioni di nuove e/o diverse AP e ZTL non comporteranno alcuna modifica al presente Disciplinare se non specificatamente prevista.
-
-